



10044/16

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

- Dott. MARCELLO IACOBELLIS - Presidente -
- Dott. GIUSEPPE CARACCILO - Rel. Consigliere -
- Dott. MARIO CIGNA - Consigliere -
- Dott. GIULIA IOFRIDA - Consigliere -
- Dott. ROBERTA CRUCITTI - Consigliere -

TRIBUTI ALTRI

Ud. 17/03/2016 - CC

R.G.N. 7287/2014

Ca. 10044
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 7287-2014 proposto da:

C. U. + C. I.

(omissis) SPA (omissis), in persona del procuratore speciale, elettivamente domiciliata in (omissis) (omissis), presso lo studio dell'avvocato (omissis) (omissis), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato (omissis) giusta procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (omissis), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 296/5/2013 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI SEZIONE
DISTACCATA di SALERNO dell'8/07/2013, depositata il
19/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
CARACCILOLO;

udito l'Avvocato (omissis) difensore della ricorrente che si
riporta agli scritti e chiede l'accoglimento del ricorso.

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be the name of the official who signed the document.

La Corte,

ritenuto che, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,
letti gli atti depositati,

osserva:

La CTR di Napoli ha accolto l'appello dell'Agenzia -appello proposto contro la sentenza n.644/01/2011 della CTP di Salerno che aveva accolto integralmente l'impugnazione proposta dalla “ (omissis) spa”- ed ha perciò confermato l'avviso di liquidazione ed irrogazione di sanzioni adottato per effetto dell'omesso pagamento della tassa di registro pretesa in relazione ad alcune sentenze emesse dal Tribunale di Nocera Inferiore in sede di appello e su impugnazione di sentenza del locale Giudice di Pace.

La CTR ha motivato la sua decisione evidenziando che l'art.46 della legge n.374/1991 (istitutiva del “giudice di pace”) –nel prevedere che le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di € 1.033,00 e gli atti ed i provvedimenti ad esse relativi sono soggetti solo al pagamento del contributo unificato secondo gli importi previsti dall'art.13 del T.U. di cui al DPR n.115/2002- si caratterizza per la sua specialità e non può essere soggetta ad interpretazione estensiva o analogica e si caratterizza pure per la sua ratio (quella di favorire la definizione di tale tipologia di cause in primo grado, dinanzi al giudice di pace), sicchè non può intendersi nel senso che il legislatore abbia inteso estendere l'esenzione anche al grado di appello da proporsi avanti al tribunale.

La parte contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a due motivi.

L'Agenzia si è difesa con controricorso.

Il ricorso – ai sensi dell'art.380 bis cpc assegnati allo scrivente relatore,

componente della sezione di cui all'art.376 cpc- può essere definito ai sensi dell'art.375 cpc.

Con il primo motivo di impugnazione (centrato sulla “sopravvenuta formazione di un giudicato esterno sulla questione oggetto del presente giudizio) la parte ricorrente assume di volersi avvalere del giudicato esterno formatosi a riguardo della medesima questione di diritto in altre controversie decise davanti a omologhi giudici del merito. Ma del tutto infondatamente: ed invero, il formarsi di un “giudicato esterno” suppone imprescindibilmente che la sentenza sia stata adottata tra le medesime parti a riguardo delle quali si domanda che il giudicato funga da ragione pregiudicante l'esito della lite, sicchè nella specie di causa (essendo carente questo presupposto) è lo stesso carattere precipuo dell'istituto che fa difetto.

Con il secondo motivo di impugnazione (centrato sulla violazione dell'art.46 dianzi richiamato, anche con riguardo agli art.3 e 24 Cost.) la parte ricorrente si duole della ritenuta non applicabilità dell'esenzione dal pagamento della tassa di registro anche alle sentenze pronunciate in grado di appello avverso le pronunce del giudice di pace, nelle cause di valore non eccedente la somma di € 1.033,00, nonostante il fatto che appare “irragionevolmente lesivo del diritto alla difesa ...limitarne l'ambito di operatività al primo grado di giudizio”.

Il motivo appare fondato e da accogliersi, anche alla luce di quanto già ritenuto dalla Corte Suprema con numerose pronunce (tra le altre si veda Cass. Sez. 6 - 5, Sentenza n. 16978 del 24/07/2014).

Va anzitutto premesso che l'art.46 della legge n.374/1991 prevede una vera e propria esenzione dal pagamento della tassa di registro in relazione ai provvedimenti giudiziari come quello di cui qui si discute, siccome era fatto più esplicitamente chiaro dalla versione del testo normativo antecedente alla novella apportata dall'articolo 1 della legge 30/12/2004 n. 311, a mente della quale era previsto che:”Gli atti e i provvedimenti relativi alle cause ovvero

alle attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di due milioni di lire sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura". Con la nuova versione della norma ("Le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, secondo gli importi previsti dall'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni"), applicabile alla specie di causa ratione temporis, il Legislatore, se anche ha ommesso l'utilizzo del termine "esenzione", non ne ha alterato la natura, per quanto ne ha certamente ampliato l'effetto esonerativo, ponendo al centro di quest'ultimo la procedura giudiziale alla quale poi "gli atti ed i provvedimenti" si riferiscono, in modo tale che non possa essere eluso il senso totalmente comprensivo dell'esenzione medesima. Ciò posto, occorre evidenziare che l'assunto del giudice di merito -secondo il quale l'esenzione dal pagamento della tassa di registro implica l'esistenza del duplice presupposto oggettivo (il limite di valore della causa come dianzi indicato) e soggettivo (l'adozione della sentenza da parte del giudice di pace)- non trova alcun riscontro esplicito od implicito nella previsione normativa, atteso che l'art.46 dianzi menzionato -nel suo significato testuale, ampiamente comprensivo, dianzi messo in luce- si riferisce genericamente alle cause ed alle attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede € 1.033,00, ciò che abilita l'interprete a ritenere che il legislatore abbia voluto fare riferimento, ai fini dell'esenzione e per quanto qui rileva, alle sentenze adottate in tutti i gradi di giudizio.

Ed invero, la sedes materiae (e cioè il fatto che si tratti proprio della legge istitutiva del giudice di pace) non appare elemento idoneo ad escludere la conclusione che precede, attesa la lettera omnicomprensiva della previsione normativa che appare coinvolgere l'intero sviluppo del procedimento giudiziale

che in primo grado è attribuito alla competenza del predetto organo giudiziale, sotto l'egida dell'unica condizione che si tratti di "cause ...il cui valore non ecceda la somma di € 1.033,00". E ciò anche alla luce del fatto che nell'ambito del medesimo tessuto normativo il legislatore ha più volte distinto, in relazione all'applicazione di questo o quell'istituto, tra la specifica attribuzione del giudice di pace e quelle degli altri organi giudicanti (si consideri, ad esempio, l'art.20 della legge anzidetta nel quale -a proposito della disciplina del patrocinio dettata dal novellato art.82 del cpc- si distingue per ordini di valori e per organi giudiziari avanti ai quali le procedure si svolgono, ciò che certamente il legislatore non avrebbe mancato di riproporre anche a proposito dell'esenzione qui in parola, ove la "intentio" fosse stata nel senso di prevederla esclusivamente per il grado di giudizio destinato a svolgersi innanzi al giudice di pace).

D'altronde, la ratio manifesta della disciplina qui in esame non è quella di agevolare l'accesso alla tutela giurisdizionale avanti al giudice di pace (perché, altrimenti, sarebbe stato incongruo contemplare un limite di valore e sarebbe stato irragionevole esonerare l'utente da una tassa da pagarsi "a posteriori", pur conservando l'onere del contributo dovuto a mente del DPR n.115/2002, la cui efficacia anche deflattiva è assicurata dalla previsione del versamento da farsi al momento dell'iscrizione a ruolo) ma bensì quella di alleviare l'utente dal costo del servizio di giustizia per le procedure di valore più modesto, in relazione alle quali è evidentemente apparso incongruo pretendere l'assolvimento di un tributo che, per il fatto di essere determinato in termini ordinariamente percentuali rispetto alla rilevanza economica della causa avente valore determinato, ammonta comunque ad importo irrisorio e spesso inadeguato a giustificare una complessa procedura di esazione.

In relazione a siffatta ratio appare del tutto coerente la previsione di una esenzione generalizzata, in deroga alla previsione dell'art.37 del DPR n.131/1986, dal pagamento della tassa di registro per tutte le sentenze

adottate nelle procedure giudiziarie di valore modesto, indipendentemente dal grado di giudizio e dall'ufficio giudiziario adito, sicchè la norma qui in esame non può considerarsi –ai fini che qui occupano- né oggetto di applicazione analogica né soggetta ad interpretazione di genere estensivo ma semplicemente applicata nel suo lineare e chiaro tenore testuale. Si tratta di ratio analoga a quella in virtù della quale l'Agenzia delle Entrate (pronunciandosi con la Risoluzione del 30/10/2008 n. 408 in relazione all'analoga fattispecie esonerativa dell'art.23 della legge n.689/1991, nella lettera vigente fino al 06/10/2011 della norma poi soppressa dall'art.34 del Decreto legislativo 01/09/2011 n. 150) ha ritenuto che “nel giudizio di opposizione all'irrogazione di sanzioni amministrative l'esenzione da ogni tassa e imposta degli atti del processo e della decisione si applica anche ai gradi del processo successivi al primo”, ciò che costituisce ulteriore conferma della validità dell'assunto del giudice del merito, su cui qui si concorda.

E pertanto, come correttamente rileva la parte ricorrente, non varrebbe neppure invocare come limite impediente il principio di stretta interpretazione testuale a riguardo delle norme concessive di benefici fiscali (quand'anche nella specie detta interpretazione testuale fosse coerente con l'assunto di parte pubblica), alla luce del fatto che –come ha rammentato anche Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16722 del 16/07/2010- “secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale e di questa Corte, anche le norme concernenti agevolazioni e benefici tributari, pur essendo frutto di scelte discrezionali del legislatore, possono essere oggetto di interpretazione estensiva quando ciò sia imposto dalla ratio legis (cfr., da ult., Corte cost. n. 202 del 2003 e Cass. n. 8361 del 2002)”.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta infondatezza del primo motivo e manifesta fondatezza del secondo.

Roma, 10 novembre 2015

ritenuto inoltre:

che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;

che le spese di lite possono essere regolate secondo il criterio della integrale compensazione, atteso che la materia è stata regolata recentemente con il menzionato orientamento giurisprudenziale.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso ed accoglie il secondo. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla il provvedimento impositivo qui impugnato. Compensa tra le parti le spese dei gradi di merito. Irripetibili quelle di cassazione

Così deciso in Roma il 17 marzo 2016

Il Presidente

(*Marcello Iacobellis*)

Il Funzionario Giudiziario
Giuseppina ODDO
Oddo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
del 16 MAG 2016



Il Funzionario Giudiziario
Giuseppina ODDO
Oddo